

## NORME E CONDIZIONI GENERALI

(NO. 30 PQ25.01 Rev.04 del 19.10.2022)

**Art. 1 (Efficacia Del Contratto) - 1A** La proposta ordine si deve intendere come proposta formulata dal CONTRAENTE nei confronti di SEKURITALIA pertanto eventuali preventivi formulati da SEKURITALIA non sono vincolanti per quest'ultima e costituiscono meramente un invito rivolto al CONTRAENTE a promuovere una proposta contrattuale di acquisto merce e/o servizi trattati da SEKURITALIA medesima. Gli articoli del presente documento, unitamente alle NORME E CONDIZIONI SPECIFICHE, regolano il rapporto tra SEKURITALIA e il CONTRAENTE sin dalla conclusione del contratto. - **1B** La proposta ordine, compilata e firmata dal CONTRAENTE in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa da quest'ultimo a SEKURITALIA adottando la modulistica dalla stessa messa a disposizione. - **1C** La proposta ordine resta irrevocabile per il CONTRAENTE per 30 giorni a partire dalla data di ricezione della stessa da parte di SEKURITALIA, dopodiché rimane in essere come proposta di acquisto revocabile per ulteriori 360 giorni. - **1D** Il Contratto si intenderà validamente concluso solo: (a) con l'espressa accettazione della proposta ordine da parte di SEKURITALIA tramite una conferma ordine; oppure (b) in eccezionale assenza di conferma ordine, per comportamento concludente qualora SEKURITALIA abbia inequivocabilmente iniziato ad eseguire l'ordine senza che nel frattempo, a seguito di scadenza del termine di irrevocabilità di cui sopra, abbia ricevuto da parte del CONTRAENTE un'espressa revoca scritta della proposta ordine. - **1E** Eventuali proprie condizioni di acquisto avanzate dal CONTRAENTE non faranno parte del contratto e si intenderanno escluse e rigettate, a meno che SEKURITALIA non le approvi specificatamente per scritto; altresì, qualsiasi modifica o integrazione al contratto stesso, è valida solo se concordata in forma scritta tra le parti. **Art. 2 (Modalità Di Esecuzione Del Contratto) - 2A** L'esecuzione del contratto si intende presso l'indirizzo di destinazione riportato nello stesso o altra sede, secondo l'attività da eseguire e/o esigenze di SEKURITALIA. - **2B** Le prestazioni potranno essere eseguite da SEKURITALIA in unica soluzione, in modo parziale o in più riprese, a seconda della natura delle stesse oltre che della disponibilità e organizzazione di SEKURITALIA. - **2C** Le prestazioni previste da contratto saranno eseguite da SEKURITALIA nei consueti orari d'ufficio. Qualora in corso d'opera il CONTRAENTE richieda prestazioni al di fuori del predetto orario queste, se approvate da SEKURITALIA, comporteranno un aumento del costo della prestazione stessa pari al 50%. - **2D** Se per cause non imputabili a SEKURITALIA, in corso d'opera si determini a carico di quest'ultima un aumento dei costi delle prestazioni, questi si intendono compresi nel prezzo pattuito entro il limite del 10% oltre il quale la parte eccedente verrà posta a carico del CONTRAENTE. - **2E** La data della prima prestazione così come le eventuali ulteriori date successive e/o periodicità riportate nella proposta ordine, non sono da intendersi termini essenziali; il loro anticipo/posticipo (senza necessità di comunicarlo al CONTRAENTE), anche dovuto a necessità logistiche/organizzative di SEKURITALIA, non darà diritto al CONTRAENTE di rifiutare il servizio, di reclamare danni o avanzare pretese di alcuna natura. **Art. 3 (Subappalto E Cessione Del Contratto) - 3A** Sarà facoltà di SEKURITALIA affidare in subappalto, in tutto o in parte, la gestione e/o l'esecuzione del contratto senza necessità di comunicarlo al CONTRAENTE. - **3B** Il contratto è cedibile a terzi. **Art. 4 (Limitazioni Di Responsabilità) - 4A** Il CONTRAENTE solleva SEKURITALIA da ogni responsabilità per il periodo di tempo che intercorre tra la sottoscrizione della proposta ordine e la sua evasione. - **4B** Non sarà dovuto alcun risarcimento se un eventuale inadempimento di SEKURITALIA dipenderà da colpa lieve. - **4C** Nulla sarà da imputare a SEKURITALIA nel caso in cui l'esecuzione del contratto fosse compromessa o ritardata da caso fortuito o forza maggiore, così come da pandemia o altre condizioni non ipotizzabili o riscontrabili da SEKURITALIA stessa al momento della conferma ordine. **Art. 5 (Obblighzioni A Carico Del CONTRAENTE) - 5A** Il CONTRAENTE non può apporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la regolare esecuzione del contratto; l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà a SEKURITALIA di risolvere il contratto per inadempimento del CONTRAENTE ai sensi e con gli effetti di cui all'Art. 6 delle NORME E CONDIZIONI GENERALI. - **5B** Se per volontà del CONTRAENTE, per suo fatto o colpa o comunque per cause allo stesso imputabili, SEKURITALIA non potrà procedere in tutto o in parte all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, quest'ultima sarà sollevata da ogni conseguente responsabilità (anche se tale evento comporti ritardi rispetto alle tempistiche/scadenze disposte da organi di vigilanza e controllo o previste dalle vigenti norme di legge). In tal caso sarà compito esclusivo del CONTRAENTE contattare in forma scritta SEKURITALIA, allo scopo di pianificare e procedere con l'esecuzione del contratto, per il buon fine dello stesso; altresì, il protrarsi di tale condizione darà a SEKURITALIA la facoltà di ritenere risolto il rapporto per inadempimento del CONTRAENTE ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 6 delle NORME E CONDIZIONI GENERALI. - **5C** Il CONTRAENTE riconosce che, per le proprie attività, l'obbligo al rispetto delle vigenti norme di legge (così come prescrizioni o sanzioni in caso di violazioni, ritardi o omissioni, anche pertinenti all'oggetto del contratto), rimane a suo esclusivo carico e per l'effetto solleva SEKURITALIA da ogni conseguente responsabilità. - **5D** Premesso che SEKURITALIA rispetterà le normative in vigore in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'esecuzione in sicurezza delle attività che SEKURITALIA dovrà porre in essere, il CONTRAENTE si obbliga ad attuare, nelle proprie strutture interessate, gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari, nonché a comunicare preventivamente a SEKURITALIA qualunque situazione riguardante la sicurezza dei luoghi di lavoro, promuovendo di fatto la cooperazione e il coordinamento richiesti, ivi inclusa l'eventuale elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi per la gestione delle interferenze (ove presenti), anche ai fini dell'identificazione dei costi per la sicurezza; l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà a SEKURITALIA di risolvere il contratto per inadempimento del CONTRAENTE ai sensi e con gli effetti di cui all'Art. 6 delle NORME E CONDIZIONI GENERALI. - **5E** Qualora il CONTRAENTE affidi a SEKURITALIA l'installazione di materiali, accessori o comunque l'esecuzione di opere, sarà dovere del CONTRAENTE stesso verificare preventivamente che gli specifici punti interessati ai lavori e l'area circostante siano privi di impedimenti e/o rischi di qualsiasi natura. In caso contrario il CONTRAENTE è tenuto a informare prontamente (in forma scritta) SEKURITALIA di quanto riscontrato e indicare, contestualmente, la posizione alternativa dove eseguire le opere in sicurezza. La mancata comunicazione scritta da parte del CONTRAENTE, sarà da intendere come autorizzazione a procedere e la responsabilità di eventuali danneggiamenti (parziali o totali, anche nei confronti di terzi) di strutture, impianti, macchinari, attrezzature, merci e quant'altro possa trovarsi negli specifici punti interessati ai lavori e nell'area circostante, ricadrà unicamente in capo al CONTRAENTE stesso. Inoltre, nel caso di inottemperanza da parte del CONTRAENTE agli obblighi sopra descritti, il medesimo dovrà ritenersi responsabile - con conseguente obbligo di risarcimento a suo carico - degli eventuali danni subiti da SEKURITALIA ai propri operatori e/o alle attrezzature. **Art. 6 (Disciplina Inadempimento) - 6A** Con l'inadempimento, parziale o totale, da parte del CONTRAENTE di una delle obbligazioni previste dal contratto, il rapporto tra le parti sarà da considerarsi risolto, fatto salvo il pagamento della penale prevista nelle NORME E CONDIZIONI SPECIFICHE (in caso di applicazione della penale SEKURITALIA si riserva il diritto di addebitare al CONTRAENTE anche le spese di gestione pratica). Sarà facoltà di SEKURITALIA dare comunque esecuzione al contratto, previo adempimento da parte del CONTRAENTE. - **6B** Qualora il CONTRAENTE impedisca l'esecuzione dell'obbligazione da parte di SEKURITALIA, il CONTRAENTE medesimo verrà messo in mora ex Art. 1206 e ss.c.c.. - **6C** Oltre le spese di gestione pratica (determinate nella misura forfettaria di € 50,00 IVA compresa), ogni pagamento ritardato e/o insoluto comporterà per il CONTRAENTE l'addebito di interessi come previsto dal D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002; verranno inoltre calcolati e addebitati anche eventuali maggiori costi reclamati dal notaio e/o dall'istituto di credito. **Art. 7 (IVA, Costi Aggiuntivi E Spese Accessorie) - 7A** Se non diversamente indicato, i prezzi riportati nel presente contratto sono da intendersi IVA esclusa, ove dovuta. - **7B** In caso di attività da svolgere in siti non raggiungibili con i consueti mezzi da lavoro (autovetture e furgoni), SEKURITALIA addebiterà al CONTRAENTE i maggiori costi sostenuti. - **7C** Le spese accessorie e/o supplementari e/o extra, verranno addebitate direttamente nella relativa fattura di vendita. **Art. 8 (Gestione Documenti, Privacy E Riservatezza) - 8A** Con la sottoscrizione del presente documento SEKURITALIA attiverà gratuitamente i servizi di corrispondenza in formato elettronico (via e-mail) e disponibilità on line di documenti tecnici, contabili, fiscali, etc., relativi alle attività legate al contratto ed esprime libero consenso ai processi di seguito indicati: a) i documenti elettronici (file) inviati via e-mail e/o messi a disposizione on line da SEKURITALIA saranno del formato che la stessa riterrà più opportuno (nota: il CONTRAENTE potrà richiedere, in forma scritta, anche la gestione cartacea dei documenti relativi alle attività legate al contratto; in tal caso, oltre ai costi di servizio, sarà a carico del CONTRAENTE anche il ritiro dei documenti disponibili presso la sede di SEKURITALIA o il costo per la loro spedizione o recapito); b) in ottemperanza al D.P.R. 445/2000 sezione III<sup>a</sup> Art. 14 comma 1<sup>a</sup> e risoluzione n. 107/2001 delle Agenzie delle Entrate, la stampa su supporto cartaceo del documento elettronico di tipo "FATTURA" sarà a carico del CONTRAENTE; c) il titolare del trattamento dei dati raccolti con il presente documento è SEKURITALIA e gli stessi sono destinati a essere archiviati elettronicamente e/o manualmente, nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti, ai sensi e in conformità del D.LGS 196/03 (Ex Art. 13 del Codice della Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (Art. 13 e 14 del GDPR) e potranno essere oggetto di trattamento come meglio indicato nella INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI). - **8B** Le parti si impegnano a svolgere le rispettive attività afferenti alla presente scrittura con correttezza e buona fede e si obbligano ora e per sempre a non divulgare in alcun modo notizie, dati, paritari clienti, paritari fornitori, listini prezzi, scontistica, etc. di cui verranno a conoscenza in forza dell'accordo e di fatto si impegnano a conservare nella più stretta riservatezza tutte le informazioni relative al lavoro che verrà svolto e impediranno che il materiale e la documentazione in loro possesso, vengano prestati e/o divulgati. Le parti si impegnano altresì a non divulgare notizie afferenti all'organizzazione e ai metodi di vendita e di lavoro del partner e a farne uso in modo da non arrecare danno e/o pregiudizio alcuno allo stesso. Le presenti disposizioni rimarranno in vigore anche dopo la cessazione del rapporto. **Art. 9 (Nullità Di Clausole E Modifiche Contrattuali) - L'inefficacia, la nullità e l'annullabilità anche di una sola delle clausole del contratto, non determina l'inefficacia, la nullità e/o l'annullamento del contratto stesso, altresì ogni sua eventuale modifica dovrà avvenire in forma scritta con reciproca sottoscrizione della parti (a esclusione di prezzi e di eventuali rinnovi e rivalutazioni). **Art. 10 (Foro Competente) - Qualora sorga controversia in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del contratto, le parti statuiscano sin d'ora che il Foro competente sarà quello di Perugia. **Art. 11 (Spese Di Registrazione) - Il presente documento verrà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte che, con il proprio inadempimento, ne avrà dato causa. **Art. 12 (Rinvio Alle Norme Di Legge) - Per quanto non previsto nel contratto, si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia.********

**NORME SPECIFICHE DEL CONTRATTO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA**

(MOD. 09 PG25.01 Rev.03 del 18.10.2022)

Art. 1 (Premessa) - Le NORME E CONDIZIONI GENERALI si intendono richiamate e applicate. Art. 2 (Modalità Di Esecuzione Del Contratto) - 2A Sui presidi antincendio e di sicurezza (di seguito anche "presidi") sottoposti a contratto SEKURITALIA effettuerà i pertinenti interventi manutentivi nel rispetto delle vigenti norme di legge e/o indicazioni di prodotto rilasciate dal costruttore. - 2B Sarà facoltà di SEKURITALIA sostituire (temporaneamente o definitivamente) il presidio da sottoporre a manutenzione con altro già mantenuto (di almeno pari caratteristiche e senza aggravio di spese), a seconda della natura tecnica dell'intervento e/o esigenze organizzative di SEKURITALIA. - 2C Salvo diverso accordo scritto tra le parti e salvo il caso di presidi ancora in garanzia, in caso di subentro da parte di SEKURITALIA nell'esecuzione delle attività di manutenzione di estintori già in possesso del CONTRAENTE, precedentemente mantenuti da terzi (o mai mantenuti), SEKURITALIA garantirà il corretto e responsabile prosieguo delle operazioni di manutenzione con riserva della facoltà di effettuare la revisione degli estintori, ove da essa ritenuta necessaria, anche in anticipo rispetto ai tempi di cui al prospetto 2 dell'art. 4 ATTIVITÀ E PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE UNI 9994-1:2013 - come espresso all'art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI punto 9.3 UNI 9994-1:2013 - il tutto in conformità di detta normativa UNI 9994-1:2013. In caso di opposizione da parte del CONTRAENTE all'esecuzione delle revisioni giudicate necessarie da SEKURITALIA, sarà facoltà di quest'ultima ritenere risolto il rapporto per inadempimento del CONTRAENTE ai sensi e con gli effetti di cui all'Art. 6 delle NORME E CONDIZIONI GENERALI. Qualora, in alternativa, SEKURITALIA riterrà di dare comunque seguito al contratto, il medesimo sarà da intendersi, per quanto riguarda gli estintori in questione, finalizzato a rendere funzionanti i soli componenti controllabili e alla verifica di rispondenza dei valori accertabili, senza garanzia di efficacia degli estintori stessi e, di conseguenza, il CONTRAENTE dovrà ritenersi responsabile in relazione a difetti, malfunzionamenti o all'inefficacia degli estintori in questione sino a che non verranno effettuate, su detti estintori, le revisioni giudicate necessarie da SEKURITALIA. - 2D Nel caso in cui l'operatore di SEKURITALIA, recatosi in loco per svolgere gli spettanti lavori, per cause imputabili al CONTRAENTE non possa procedere o possa procedere solo in modo parziale, prima di inviare nuovamente il proprio operatore, SEKURITALIA si riserva il diritto di addebitare al CONTRAENTE medesimo, a titolo di indennizzo, una quota aggiuntiva (calcolata di volta in volta a seconda dei tempi, delle distanze e del servizio da svolgere). Art. 3 (Limitazioni Di Responsabilità) - 3A SEKURITALIA è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da manipolazioni, manomissioni, etc., poste in essere dal CONTRAENTE o da terzi, ai presidi oggetto del contratto. - 3B Il CONTRAENTE si obbliga a fare eseguire le attività oggetto del contratto esclusivamente a SEKURITALIA e consentire alla stessa libero accesso ai presidi interessati al servizio; in difetto SEKURITALIA sarà esente da ogni responsabilità riconducibile a difetti e/o inadempimenti della manutenzione e/o inefficacia dei stessi presidi con facoltà in capo alla stessa di risolvere il contratto per inadempimento del CONTRAENTE ai sensi e con gli effetti di cui all'Art. 6 delle NORME E CONDIZIONI GENERALI. Art. 4 (Obbligazioni A Carico Del CONTRAENTE) - 4A Il CONTRAENTE, prima dell'inizio di esecuzione del contratto, dovrà fornire a SEKURITALIA i documenti di legge (anche in copia) in dotazione ai presidi di sua proprietà su cui richiede la manutenzione oggetto del contratto. In caso contrario, le parti si danno atto sin da ora che SEKURITALIA avrà facoltà di ritenere risolto il rapporto per inadempimento del CONTRAENTE ai sensi e con gli effetti di cui all'Art. 6 delle NORME E CONDIZIONI GENERALI ovvero, in alternativa di dare comunque esecuzione al contratto fermo restando che: a) il CONTRAENTE garantirà l'integrità delle caratteristiche originali del presidio in questione, la sua regolare posa e collaudo e la sua conformità alle vigenti norme di legge; b) in attesa della produzione dei pertinenti documenti, le attività manutentive saranno da intendersi, per quanto possibile, finalizzate a rendere funzionanti i soli componenti controllabili e alla verifica di rispondenza dei valori accertabili ma non a garantirne l'efficacia; c) il CONTRAENTE solleva SEKURITALIA da ogni responsabilità pertinente alle attività manutentive da eseguire assumendosi le responsabilità riconducibili a difetti, malfunzionamenti o inefficacia. - 4B Il CONTRAENTE, per i presidi oggetto del contratto, si obbliga a far eseguire e autorizza SEKURITALIA a eseguire le fasi manutentive a questa spettanti in base alle vigenti norme di legge e/o indicazioni di prodotto rilasciate dal costruttore; altresì il CONTRAENTE si obbliga ad attuare gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di anomalie tecniche o aggiornamenti normativi. In caso di opposizione da parte del CONTRAENTE, sarà facoltà di SEKURITALIA ritenere risolto il rapporto per inadempimento del CONTRAENTE ai sensi e con gli effetti di cui all'Art. 6 delle NORME E CONDIZIONI GENERALI. Qualora, in alternativa, SEKURITALIA riterrà di dare comunque seguito al contratto, questo sarà da intendersi, per quanto riguarda i presidi in questione, finalizzato a rendere funzionanti i soli componenti controllabili e alla verifica di rispondenza dei valori accertabili, senza garanzia di efficacia dei presidi stessi e, di conseguenza, il CONTRAENTE dovrà ritenersi responsabile in relazione a difetti, malfunzionamenti o all'inefficacia dei presidi in questione sino a che non verranno effettuate le opere previste dalle vigenti norme di legge. - 4C La fase manutentiva denominata "sorveglianza" (prevista dalle vigenti norme di legge), rimane in capo al CONTRAENTE come pure l'obbligo di segnalare tempestivamente e in forma scritta a SEKURITALIA le anomalie rilevate. Art. 5 (Servizi Inclusi) - Il servizio include: a) interventi manutentivi previsti dalle vigenti norme di legge; b) manodopera e materiali di consumo necessari per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie; c) parti di ricambio degli estintori logorate per usura; d) 10% del totale delle sostanze estinguenti contenute negli estintori oggetto del contratto (fino massimo complessivo kg 12 annuali non cumulabili) per la ricarica in caso di utilizzo dovuto a comprovato incendio; e) rilascio del documento di manutenzione; f) nozioni di base sull'utilizzo/funzionamento dei presidi oggetto del contratto; g) specifiche coperture assicurative con primaria compagnia a per le attività oggetto del contratto. Nel servizio non è incluso, oltre a quanto non specificamente sopra riportato, il servizio REGANTonline - registro dei controlli di manutenzione (antincendio) di tipo elettronico su supporto informatico delle manutenzioni riferite ai presidi oggetto del contratto - che si attiva contestualmente al contratto stesso al costo di € 1,95 per ogni elaborazione/pubblicazione. Spetta comunque al CONTRAENTE la regolare tenuta del predetto registro in quanto, come previsto dalle vigenti norme di legge, la sua predisposizione e relativi aggiornamenti restano a cura e carico della persona responsabile (CONTRAENTE). Art. 6 (Revisioni E Collaudi) - Nelle tabelle a seguire vengono fissati i prezzi per le operazioni manutentive di revisione e collaudo dei più comuni presidi presenti sul mercato, oltre i prezzi relativi al contributo per la gestione del fine vita dei presidi, delle loro componenti e delle sostanze in essi contenute. Qualora oggetto del contratto vi siano presidi corrispondenti con quelli sotto riportati, alle debite scadenze verranno effettuati i pertinenti interventi applicando i correlativi prezzi: il CONTRAENTE sin d'ora accetta.


	Tipo Estintore	Revisione	Collaudo	Peso Lordo	Contributo Dismissione		Nota
POLVERE	PORTATILE KG 01	AR01 € 16,80	AK01 € 24,00	KG 2,4	SMAL1 € 20,40	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL FINE VITA DEI PRESIDI E DELLE LORO COMPONENTI	I prezzi contenuti nella tabella sono fissi unitari, da intendersi esclusi di IVA e riservati allo specifico servizio indicato.
	PORTATILE KG 02	AR02 € 16,80	AK02 € 24,00	KG 3,9	SMAL2 € 20,40		
	PORTATILE KG 04	AR04 € 22,80	AK04 € 45,60	KG 5,9	SMAL4 € 20,40		
	PORTATILE KG 06	AR06 € 22,80	AK06 € 45,60	KG 9,5	SMAL6 € 20,40		
	PORTATILE KG 09	AR09 € 33,60	AK09 € 56,40	KG 13,5	SMAL9 € 27,60		
	PORTATILE KG 12	AR12 € 45,60	AK12 € 68,40	KG 16,0	SMAL12 € 34,80		
	AUTOMATICO KG 06	AR06A € 22,80	AK06A € 45,60	KG 9,5	SMAL26 € 20,40		
	AUTOMATICO KG 12	AR12A € 45,60	AK12A € 68,40	KG 16,0	SMAL27 € 34,80		
	CARRELLATO KG 30	AR30 € 114,00	AK30 € 150,00	KG 53,5	SMAL30 € 79,20		
	CARRELLATO KG 50	AR50 € 189,60	AK50 € 225,60	KG 79,5	SMAL50 € 174,00		
CO2	CARRELLATO KG 100	AR100 € 379,20	AK100 € 415,20	KG 130,0	SMAL100 € 294,00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL FINE VITA DELLE SOSTANZE CONTENUTE NEI PRESIDI	
	PORTATILE KG 2	AR22 € 36,00	AK22 € 117,60	KG 6,3	SMAL22 € 12,00		
	PORTATILE KG 5	AR25 € 66,00	AK25 € 172,80	KG 14,9	SMAL25 € 27,60		
SCHUMMA	CARRELLATO KG 27	AR27 € 252,00	DD1 DA PREV.	KG 90,00	DD2 DA PREV.	ASEE € 2,40 al KG	
	PORTATILE KG 6	AR06S € 64,80	AK06S € 87,60	KG 9,5	SMAL06S € 20,40		
	PORTATILE KG 09	AR09S € 97,20	AK09S € 120,00	KG 13,50	DD3 DA PREV.		
	CARRELLATO KG 50	AR50S € 294,00	AK50S € 330,00	KG 79,5	SMAL50S € 174,00		

Art. 7 (Durata, Decorrenza, Disdetta, Rinnovo, Adeguamenti) - La validità del contratto sarà pari a ~~24 mesi~~ <sup>36 mesi</sup> (ossia ~~2~~ <sup>3</sup> interventi di controllo semestrale oltre le ulteriori manutenzioni programmate previste dalla vigente norma di riferimento) a decorrere dalla data di comunicazione da parte di SEKURITALIA della sua accettazione della proposta ordine. Qualora non pervenga la disdetta da una delle due parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC almeno 6 mesi prima della scadenza, il contratto si rinnoverà tacitamente per ulteriori 72 mesi (ossia 12 interventi di controllo semestrale oltre le ulteriori manutenzioni programmate previste dalla vigente norma di riferimento) e così sarà, di volta in volta, a ogni sua scadenza. I valori economici presenti nel contratto verranno rivalutati con cadenza annuale in relazione al costo della vita di famiglie di impiegati e operai su base ISTAT e in ogni caso con un aumento non inferiore al 2,50%. Art. 8 (Recesso E Penale) - Il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento della penale nel caso in cui receda dal contratto prima della sua scadenza. Il valore della penale è pari all'importo residuo del valore del contratto ancora da evadere oltre, qualora il recesso venga esercitato oltre il termine previsto per la disdetta, all'intero valore economico da imputare al rinnovo contrattuale. Le parti dichiarano sin d'ora la penale equa e confacente ai propri interessi. SEKURITALIA si riserva il diritto di addebitare al CONTRAENTE anche le spese di gestione pratica. A seguito di avvenuto pagamento di tutte le spettanze, SEKURITALIA rilascerà regolare fattura. Art. 9 (Inadempimento E Penale) - Il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento della penale in ogni caso in cui con il proprio inadempimento, determini la risoluzione del Contratto. Salva la risarcibilità del danno ulteriore, il valore della penale è pari all'importo residuo del valore del contratto ancora da evadere oltre, qualora l'evento si verifichi oltre il termine previsto per la disdetta, all'intero valore economico da imputare al rinnovo contrattuale. Le parti dichiarano sin d'ora la penale equa e confacente ai propri interessi. A seguito di avvenuto pagamento di tutte le spettanze, SEKURITALIA rilascerà regolare fattura.

Il CONTRAENTE dichiara: A) di aver ricevuto una copia integralmente compilata del presente documento; B) che i propri dati, riportati nel presente documento, sono veritieri; C) di aver letto attentamente tutti gli articoli delle **NORME E CONDIZIONI GENERALI** e delle **NORME E CONDIZIONI SPECIFICHE** riportate nel presente documento, nonché di accettare il tutto, integralmente e incondizionatamente.

**Firma Del Proponente CONTRAENTE**

*(apporre timbro della società / nominativo del sottoscrittore)*



Il CONTRAENTE, che dichiara di avere analiticamente trattato e valutato ogni singola clausola riportata nel presente documento, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. accetta espressamente le clausole di cui agli Artt. 2 (Modalità Di Esecuzione Del Contratto); Commi C, D, E; 3 (Subappalto E Cessione Del Contratto); 4 (Limitazioni Di Responsabilità); 6 (Disciplina Inadempimento); 10 (Foro Competente) delle **NORME E CONDIZIONI GENERALI**;

oltre agli Artt. 3 (Limitazioni Di Responsabilità); 7 (Durata, Decorrenza, Disdetta, Rinnovo, Adeguamenti); 8 (Recesso E Penale); 9 (Inadempimento E Penale) delle **NORME E CONDIZIONI SPECIFICHE DEL CONTRATTO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA**

**Firma Del Proponente CONTRAENTE**

*(apporre timbro della società / nominativo del sottoscrittore)*



**INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO  
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)**

Ai sensi del D.LGS 196/03 (Ex Art. 13 del Codice della PRIVACY) e del Regolamento UE 2016/679 (Artt. 13 e 14 del GDPR) - In materia di protezione dei dati personali SEKURITALIA S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, informa il CONTRAENTE di quanto segue: 1. Tutte le informazioni acquisite, nonché quelle che verranno successivamente raccolte, saranno di carattere personale e trattate al fine dell'evasione del servizio richiesto, degli obblighi normativi e di contratto, per fini organizzativi, valutazioni/statistiche interne, comunque connessi allo svolgimento dell'attività economica propria di SEKURITALIA S.r.l. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di tutte le operazioni necessarie al trattamento in oggetto. 2. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge o di contratto, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a reti di consulenti e/o agenti, soggetti terzi incaricati dall'azienda di assolvere in tutto o in parte gli obblighi assunti con il contratto o a questi in ogni caso afferenti, partner commerciali, istituti bancari e imprese creditizie, centrali rischi, associazioni di imprese, professionisti e associazioni professionali. 3. Il mancato accordo sul conferimento dei dati ai sensi dei due punti precedenti, potrebbe impedire la conclusione del contratto e/o la prosecuzione o rinnovo dello stesso. 4. Il CONTRAENTE, per i dati interessati, potrà in ogni momento esercitare i diritti di modifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione al trattamento.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, preso atto dell'informativa di cui sopra, il CONTRAENTE acconsente alla comunicazione dei dati raccolti a reti di consulenti e/o agenti, partner commerciali, istituti bancari e imprese creditizie, centrali rischi, associazioni di imprese, professionisti e associazioni professionali.

**Firma Del Proponente CONTRAENTE**

*(apporre timbro della società / nominativo del sottoscrittore)*




**ANTINCENDIO & SICUREZZA LAVORO**

Incaricato SEKURITALIA

GARAGIOLA DANIELA MARIA